

# Messaggio 4190

## Concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l'anno 1994

Onorevoli signori,  
Presidente e deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo le modalità di compensazione del rincaro per il 1994 applicabili per il personale dell' Amministrazione cantonale, in ossequio alle decisioni di principio prese lo scorso anno nell' ambito della discussione sul Messaggio n. 4036 del 25 novembre 1992.

### **1. La situazione economica generale e la situazione negli altri Cantoni**

La valutazione generale del nostro Consiglio sull' attuale momento economico e sulle prospettive per le finanze pubbliche a livello svizzero e ticinese è riportata nel capitolo 1 del secondo aggiornamento delle Linee direttive 1992-95 e nel Documento di lavoro del 3 marzo 1993 "Orientamenti. e proposte per una politica di sostegno economico".

Per quanto attiene alla situazione specifica sulla compensazione del rincaro ai dipendenti pubblici negli altri Cantoni e presso la Confederazione, la tabella seguente ( elaborata dal Gruppo di studio per le finanze cantonali sulla base delle indicazioni dei rispettivi Cantoni ) sintetizza la situazione per il 1994:

Nessuna compensazione del rincaro:

Zurigo, Soletta, Argovia, Vallese

Compensazione parziale del rincaro:

Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno, Turgovia, Vaud,  
Ginevra, Confederazione ( proposta delle Commissioni delle finanze all' Assemblea federale )

Riduzione dello stipendio con compensazione completa del rincaro:

Lucerna ( 1.0% ), Basilea-Città ( per Dipartimento ), Friburgo ( 2.3% ), Scialuppa ( 2% ), Neuchâtel ( 2.5% ), Giura ( da 1.0 a 4.25% )

Compensazione completa del rincaro:

Berna, Uri, Zugo, Appenzello Interno, San Gallo

Modifica dei criteri di avanzamento/versamento degli scatti annuali:

Uri, Obvaldo, Nidvaldo, San Gallo, Argovia

Fonte: Fachgruppe für kantonale Finanzfragen ( FkF ), Comunicato stampa 28 ottobre 1993 ( rielaborazione )

### **2. Le scelte del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato ha attentamente valutato la situazione economica generale e le

prospettive di evoluzione delle finanze pubbliche per i prossimi anni. La valutazione di dettaglio su questi temi è stata affrontata e diffusa nel secondo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 1992-95.

Il nostro Consiglio ritiene che anche nel 1994 sia necessario uno sforzo congiunto e solidale da parte di tutte le componenti sociali per superare il difficile momento attuale.

In quest'ottica proponiamo con il presente messaggio la concessione parziale del rincarato ai dipendenti dell'Amministrazione cantonale accompagnando a questa scelta la volontà di attribuire i mezzi finanziari supplementari così recuperati ( stimati a 4, 2-4, 9 mio. di franchi ) a favore di provvedimenti straordinari a favore dell'occupazione, in particolare di giovani disoccupati.

Il progetto perseguito è di ampia portata e intende coinvolgere attivamente i collaboratori e i servizi dell'Amministrazione in una azione di perfezionamento e riqualifica professionale mirata sui giovani, ponendo quale obiettivo anche uno sforzo personale di collocamento, in aggiunta a quanto < sarà possibile offrire con le strutture pubbliche preposte al compito.

Questa scelta, caratterizzata da una forte componente di solidarietà, vuole da un lato rispondere all'esigenza di creare opportunità di occupazione a favore di una fascia di popolazione seriamente minacciata ( oltre il 45% dei disoccupati ha una età inferiore ai 30 anni ) e dall'altro confermare l'esigenza di chiamare anche i dipendenti pubblici ad un atto di solidarietà sociale importante e qualificante.

Grazie a tempestivi interventi di ristrutturazione e contenimento della spesa pubblica adottati negli ultimi 12 mesi si è potuto evitare un drastico peggioramento della situazione finanziaria, che permane sotto controllo. Oggi è necessario proporre procedimenti che permettano una nuova redistribuzione della spesa a favore di interventi urgenti e fondamentali per garantire la correzione di squilibri sociali sempre più preoccupanti. A mente del Consiglio di Stato la disoccupazione - in particolare giovanile - è uno di questi fenomeni, in quanto crea le premesse di un progressivo "allontanamento sociale" e contribuisce alla rapida perdita di conoscenze professionali e di una attitudine positiva verso il lavoro e la creazione di ricchezza.

La proposta di compensazione parziale del rincarato non nasce quindi in una prospettiva di esclusivo risparmio finanziario, ma deve essere valutata quale componente di un disegno più importante e qualificato, peraltro già presentato dal nostro Consiglio nell'ambito delle Linee direttive e dei successivi aggiornamenti del 1992 e del 1993.

### **3. La compensazione parziale del rincarato per il 1994**

Qui di seguito vengono espone le motivazioni e le modalità di intervento previste per i singoli interventi.

Il nostro Consiglio propone per il 1994 una compensazione del rincarato parziale a tutti i dipendenti dell'Amministrazione cantonale nella misura del 2%. La scala degli stipendi verrà adeguata di conseguenza con effetto al 1. gennaio 1994.

La riduzione, quantificabile al momento attuale in circa il 0.6-0.7%, appare sostenibile e non comporterà riduzioni nominali di stipendio rispetto al 1993, pur considerando l'effetto dell'ulteriore riduzione di 1/3 dell'indennità di economia domestica ai dipendenti coniugati senza figli. La minore spesa rispetto alla piena compensazione del rincarato a tutti i dipendenti si fissa quindi in ca. 4,2-4,9 mio. di franchi.

Analoga riduzione della compensazione del rincaro verrà effettuata, per il tramite del riconoscimento delle spese sussidiabili, sui contributi alle spese di gestione degli Istituti, degli Enti e delle Aziende che lo Stato sostiene tramite contributi addebitati al gruppo di spesa 36. Tale impostazione ricalca quanto già deciso dal Gran Consiglio nel novembre del 1992 per l' anno 1993.

Diversamente da quanto avvenuto lo scorso anno, la compensazione parziale del rincaro imporrà la partecipazione di tutti i dipendenti dello Stato, seppur in misura direttamente proporzionale allo stipendio percepito.

Questa impostazione appare giustificata per due ragioni.

Da un lato, trattandosi di rinuncia di "solidarietà" a favore di giovani disoccupati, è necessario che ognuno partecipi proporzionalmente alle sue possibilità; dall' altro non appare opportuno proporre una ulteriore distorsione della scala stipendi con la fissazione di "plafond" come fu il caso lo scorso anno

Dall' altro non va dimenticato che, con tutta probabilità, gli stipendi oltre i 97'000.-- franchi annui saranno fortemente penalizzati dalle modifiche attualmente allo studio per la Legge federale sulla disoccupazione ( aumento del limite di stipendio soggetto a trattenuta AD da 97'000.- a 240'000.-- franchi ) .

Va peraltro ricordato che rimangono inalterati i diritti agli scatti annuali di anzianità per tutti i dipendenti che non hanno ancora raggiunto il massimo della classificazione, nonché gli aumenti determinati da promozioni ed avanzamenti o da riclassificazioni individuali. Pure mantenuti sono gli importi destinati alla concessione di gratifiche in base all' articolo 7bis della Legge sugli stipendi, il cui importo era già stato ridotto lo scorso anno a ca. 900'000.-- franchi. Globalmente, l' incidenza di questi oneri per aumenti reali di stipendio possono essere quantificati in ca. il 0.5% della massa salariale complessiva.

#### 4. Conseguenze finanziarie

La compensazione parziale del rincaro secondo le modalità proposte permette di recuperare i seguenti importi rispetto alle previsioni contenute nel progetto di Preventivo per il 1994 ed alle previsioni di Piano finanziario per il 1995.

Per effetto di questa decisione il Preventivo 1994 viene modificato come segue:

RIDUZIONE TOTALE SUL PREVENTIVO 1994:	ca. fr.
<b>7'000'000.--</b>	

Questo importo corrisponde ad una riduzione dell' 1% (dal rincaro ipotizzato in sede di Preventivo al 3% (le previsioni aggiornate a fine ottobre prevedono un tasso più basso, del 2.6-2.7%) al 2% proposto con il Messaggio) per le seguenti voci di spesa (in mio. di fr.):

300	Onorari e indennità a Autorità e Magistrati	12.0
301	Stipendi e indennità a personale amministrativo	354.5
302	Stipendi e indennità a docenti	237.0
303	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38.0
304	Contributi alla CP	66.5
307	Prestazioni ai pensionati	6.8
	<b>Totale</b>	<b><u>714.8</u></b>

Aggiornamento del LD/PF 1992-95, spese per il personale ( Allegato 2, pag. 4 e 5 ), viene modificato come segue:

( Mio. fr. )	1993	1994	1995	Totale
<u>Compensazione del rincaro</u>				
- 1993	6.90			6.90
- 1994	0.00	7.00	7.20	14.20
<b>TOTALE ( riduzioni )</b>	<b>6.90</b>	<b>7.00</b>	<b>7.20</b>	<b>21.10</b>

30 - spese per il personale ( PF 92-95, 10/93, A2, p.4 )	708.0	726.0	750.0	2'184.0
30 - spese per il personale ( aggiornamento )	701.1	719.0	742.8	2'162.9
<b>Riduzione in %</b>	<b>1.0%</b>	<b>1.0%</b>	<b>1.0%</b>	<b>1.0%</b>

I dati sopraesposti si basano sulle ipotesi assunte per l' elaborazione del Piano finanziario ( Allegato 1 ).

## 5. Relazioni con la politica del perse

L' avvio di un progetto occupazionale di ampie dimensioni come quello proposto parallelamente al presente Messaggio non può non avere relazioni e conseguenze con alcuni aspetti della politica del personale attuata dal nostro Consiglio in questa legislatura.

Non va infatti dimenticato che già a partire dal 1993 ed entro la fine del 1995, dopo un anno di blocco del personale, il nostro Consiglio ha deciso una progressiva riduzione degli effettivi del personale del 5%. Questa scelta impone uno sforzo rigoroso di ricerca di maggiore produttività ed efficienza e un riesame sistematico delle priorità dei compiti affidati o assunti dall' Amministrazione.

A mente del nostro Consiglio è quindi necessario trovare formule di integrazione di interventi a favore dell' occupazione che coinvolgono attivamente l' Amministrazione ( ma anche gli enti sussidiati ), evitando che lo sforzo di razionalizzazione oggi richiesto venga vanificato ( o perlomeno neutralizzato ) tramite l' assunzione di personale attivo in programmi di occupazione temporanea o in programmi straordinari come quello oggetto del presente Messaggio. Il progetto proposto non prevede il consolidamento di queste posizioni presso l' Amministrazione cantonale, se non nella forma dell' inserimento in posti divenuti vacanti e nel rispetto delle procedure fissate dalla LORD.

Il nostro Consiglio crede che la formula qui scelta, fortemente orientata al concetto di "stage" formativo, di inserimento o di riqualificazione ( della durata massima di 12 mesi ) permetta di limitare queste preoccupazioni. E' inoltre intenzione dell' Ufficio del lavoro operare in stretto contatto con i Servizi del personale affinché vengano evitate operazioni di compensazione diretta, sostituendo personale partente con programmi occupazionali. Si tratterà poi di vegliare affinché venga favorito l' inserimento di giovani con profili professionali specifici, evitando di cedere la priorità a funzioni amministrative non qualificate.

E' intenzione del nostro Consiglio, per il tramite dei competenti servizi del Dipartimento delle finanze e dell' economia, procedere durante tutto l' arco dell' anno

alla promozione di azioni a sostegno dell' occupazione, sia nel settore pubblico che privato. In questo senso l' azione sopradescritta, che vuol essere un primo passo, verrà estesa ad altri Enti pubblici o parastatali e sarà accompagnata anche da proposte che interesseranno l' economia privata.

## **6. Il parere delle Associazioni del personale**

Le Associazioni del personale sono state sentite in merito a questa proposta ed hanno dato il loro assenso nell' incontro avvenuto lunedì 29 novembre 1993. E' stato in particolare concordata il coinvolgimento di loro rappresentanti nei gruppi di lavoro che saranno incaricati di elaborare e seguire i singoli progetti straordinari di sostegno all' occupazione. Parallelamente proseguiranno le trattative in corso, in particolare riguardo alla ridefinizione dello statuto dei dipendenti ( revisione completa della LORD, e parziale della Legge sulla cassa pensioni e della Legge sugli stipendi ) .

## **7. Relazioni con le Linee direttive e il Piano finanziario**

Gli interventi proposti con il presente messaggio sono compatibili con gli intendimenti formulati dal nostro Consiglio in materia di compensazione del rincaro ( cfr. Documento di lavoro del 25 agosto 1992 e Messaggio n. 4036 del 25 novembre 1992 ) e in materia di interventi nel campo della disoccupazione ( cfr. LD, edizione ottobre 1993 e nuova Legge di applicazione cantonale alla LADI ) .

La proposta va altresì intesa quale ulteriore passo nella politica perseguita dal nostro Consiglio intesa a progressivamente ristrutturare la spesa pubblica tramite la compensazione di nuove spese con la riduzione di oneri esistenti.

La concretizzazione dei programmi straordinari ( che vanno ad aggiungersi ai crediti già previsti dal Preventivo 1994 per ca. 13 mio. di franchi ) a favore dei ( giovani ) disoccupati potrà essere completamente finanziato tramite le minori spese determinate dalla compensazione parziale del rincaro. Per i compiti di supporto e di accompagnamento dei partecipanti al programma non è prevista l' assunzione di personale permanente supplementare; si farà capo alle strutture già operanti presso l' Ufficio del lavoro, la Sezione del personale, l' Ufficio degli stipendi e l' Ufficio per il perfezionamento professionale degli impiegati del Dipartimento delle finanze e dell' economia e presso la Divisione della formazione professionale e l' Ufficio di orientamento scolastico e professionale del Dipartimento dell' istruzione e della cultura. Non è escluso il ricorso, limitato, a personale temporaneo nell' ambito dei programmi occupazionali finanziati dalla Confederazione nell' ambito della LADI.

## **7. Conclusioni**

Considerato quanto procede e la necessità di intervenire in modo incisivo sia a favore dell' occupazione giovanile ma anche di ricercare soluzioni compatibili con l' attuale difficile momento economico e con le prospettive di evoluzione delle finanze pubbliche, vi invitiamo a voler approvare la proposta oggetto del presente messaggio.

### **Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, G. Buffi  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

## **Decreto legislativo**

**concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l' anno 1994.**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il Messaggio n. 4190 del 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per l' anno 1994 è concessa la compensazione parziale del rincaro per gli stipendi e le rendite di cui alla Legge concernente l' adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro ( del 10 giugno 1985 ) nella misura del 2%.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato adegua la scala stipendi ed emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>3</sup> Per quanto non regolato dal presente Decreto, sono applicabili le norme della Legge concernente l' adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985.

#### **Art. 2**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1994.